Testo Coordinato dell'ordinanza del 20 febbraio 2013 - n.13 integrato con le modifiche introdotte dalle ordinanze n. 19/2013 e n. 27/2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)
Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Assunte, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*» (in seguito d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*» (in seguito l. n. 225/1992);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «*Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo*»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del d.l. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle regioni operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della l. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa «*avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi*»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 74/2012;

Visto l'art. 67-septies del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti finiti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un'area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell'attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato d.l n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato d.l n. 74/2012, che all'art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. (in seguito l. n. 241/1990) e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (in seguito d.lgs. n. 123/1998);

Visto l'art. 1 comma 3 lettera c) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato possa riconoscere «*ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto…*» (in seguito d.p.c.m. 4 luglio 2012);

Visto il d.l. n. 1/2013, convertito dalla legge n. 11/2013, che ha modificato l'art. 3 del d.l. 74/2012, prevedendo la possibilità di concedere contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Febbraio 2013, il quale aggiorna la misura massima del contributo che può essere concesso per le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, già stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto, fino al limite del 100%;

Visto il sopra citato d.l n. 74/2012, che all'art. 19 comma 2 determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l'art. 5-bis del sopra citato d.l. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di «rafforzamento locale» così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante «*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*» (in seguito d.m. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto che sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*», il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella d.p.c.m. 9 febbraio 2011, «*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*»;

Ritenuto che sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici distrutti che vengono riedificati o edifici interessati da crolli superiori al 30% in volume delle strutture portanti princi-

pali. Gli edifici ricostruiti dovranno rispettare le vigenti norme per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l'assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all'attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012;

Visto l'art. 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*» (in seguito d.l. 95/2012);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*« (in seguito d.lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato;

Visto il regolamento CE 1998/2006 (c.d. regolamento «*de minimis*»);

Vista la Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN);

Vista la Decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);

Sentito in data 5 Dicembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico;

Visto l'art. 2 del d.l. 74/2012 nel quale è istituito il «*Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate*» e considerato il riparto delle risorse di cui al citato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che prevede all'art. 2 una disponibilità del 6,1% per la Regione Lombardia;

Considerate le risorse di cui all'art. n. 3-bis del d.l. 95/2012 per le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto possono godere del riparto del 6,1% come definito dall'art. 2 del sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012*» (in seguito d.l. n. 174/2012);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, n. 19 del 19 giugno 2013: «Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

Premesso che la presente ordinanza intende disciplinare in via preliminare i soggetti ammissibili, i criteri per il riconoscimento dei danni da essi subiti e le modalità con cui comprovare tali danni ai fini della presentazione di domanda di ammissione ai contributi;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

TITOLO I
Soggetti ammissibili e criteri per il riconoscimento del danno

Articolo 1
Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere i contributi previsti (di seguito i «Contributi»), le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni della Provincie di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall'art. 1 del d.l. n. 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83/2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito d.l. n. 83/2012);

2. Possono altresì richiedere i Contributi le imprese ubicate in comuni limitrofi, limitatamente agli interventi realizzati o da realizzare, previa dimostrazione - e verifica da parte di apposito comitato che verrà istituito dal Commissario con successive ordinanze ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'Intesa di cui alle premesse - dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

3. Possono altresì richiedere i Contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento o detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire **Tali soggetti potranno richiedere i Contributi a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo - ancorché in modo parziale - e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile stesso dopo l'eventuale ristoro del danno. Tale utilizzo può avvenire in proprio ovvero da parte di terzi; in quest'ultimo caso la dimostrazione dell'utilizzo deve avvenire mediante esibizione di un contratto di locazione ovvero di affitto ovvero di comodato, valido alla data del sisma o comunque attivo nei 36 mesi antecedenti il sisma stesso. L'utilizzo quale sede di attività produttiva può altresì essere dimostrato mediante esibizione di visura camerale, utenze o polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile oggetto della richiesta di contributo.**

4. Possono altresì richiedere i Contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.

5. **Tutte le imprese richiedenti** devono possedere i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della presente Ordinanza.

6. Le imprese richiedenti devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate all'Allegato 1.

Articolo 2
Condizioni per il riconoscimento dei danni e tipologia degli interventi di ripristino

1. Il presupposto necessario individuato dall'art 3, d.l. n. 74/2012 per la concessione dei Contributi, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.

2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, i Contributi saranno concessi per lo svolgimento delle seguenti attività:

A. la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

B. la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari;

C. la ricostituzione **o il riconoscimento dei danni** delle scorte connesse all'attività dell'impresa;

D. la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f) e commi 12 e 13 bis del d.l. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

E. **Il riconoscimento dei danni economici** subiti dai prodotti IGP e DOP, ai sensi di quanto disposto dal d.l. n. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

3. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata di cui al successivo art. 11.

4. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'accesso ai Contributi.

5. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione).

6. Per immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva si intende l'edificio o l'insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate dal comma 1 dell'art. 1 ed agibili, se già terminati, alla data del 20 maggio 2012 .

7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l'unità produttiva è localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, già oggetto di valutazione con scheda Aedes e oggetto di ordinanza comunale di inagibilità. Il ripristino di tali unità sarà ammesso a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative a tali tipologie di immobili.

8. Sono, altresì, ammesse a contributo le ricostruzioni degli immobili adibiti ad attività produttive, anche a seguito di delocalizzazione, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012, non considerando ai fini della quantificazione del contributo stesso la maggiorazione fino al 20% della superficie utile di cui al comma sopra citato.

9. Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi impianti - con relative infrastrutture - e macchinari, di cui al presente articolo, comma 2, lett. **B**., danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» (in seguito d.p.r. n. 600/1973).

10. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa presenti in documenti contabili alla data del 20 maggio 2012.

11. E' ammessa a contributo la delocalizzazione definitiva totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui all'art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all'interno dei Comuni interessati dal sisma così come definiti all'art. 1.

12. Per delocalizzazione temporanea delle attività produttive, di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012, si intende la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone, anche in sito, che permettano la continuità produttiva.

13. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ed ammissibili ai Contributi, secondo le seguenti percentuali massime:

A. 10% dei costi per quanto riguarda gli interventi sugli immobili e le delocalizzazioni definitive;

B. 5% dei costi per gli interventi sui beni strumentali;

C. **5% dei costi per gli interventi per le scorte, per i prodotti IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee**.

Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino o del programma di riacquisto, i costi di progettazione e di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza, le indagini di ogni tipologia fatturati da esperti iscritti agli apposti albi di categoria.

Articolo 3
I contributi

1. I Contributi regolati nella presente Ordinanza sono i seguenti:

A. per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni mobili e D) delocalizzazioni di cui al precedente art. 2 comma 2 – ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa;

B. per gli interventi indicati alle lettere C) scorte, D) delocalizzazioni limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed E) prodotti IGP e DOP del precedente art. 2 comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del d.l. n. 74/2012;

C. per gli interventi indicati alle lettere C) scorte e D) delocalizzazioni temporanee del precedente art. 2 comma 2, i contributi di cui al punto B del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. n. 74/2012 e relativo d.m. 10 Agosto 2012.

Le domande saranno ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 26. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nell'art. 26.

I contributi della presente ordinanza saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e della Decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N).

Articolo 4
Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII

1. L'ammissione ai Contributi sarà effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvarrà per l'istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII). Il SII che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della l. 241/1990 e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con le imprese. Il SII sarà istituito e nominato con apposita ordinanza del Commissario Delegato, che ne individua l'articolazione funzionale della struttura e la sua composizione.

2. Per la valutazione dei progetti e della relativa documentazione, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si potrà avvalere di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valutazione anche attraverso il supporto di esperti esterni nelle materie oggetto di valutazione previa verifica ed attestazione dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo le modalità oggetto di una successiva apposita ordinanza.

3. I consulenti componenti i nuclei di valutazione potranno essere nominati dal Commissario fra il personale dell'Amministrazione regionale e delle sue società in house, di altre Pubbliche amministrazioni, delle Università, dei Laboratori regionali accreditati e dei Centri di Ricerca e fra gli iscritti degli Ordini e dei Collegi professionali. Gli eventuali atti d'incarico verranno adottati con appositi provvedimenti con i quali verranno determinati i compensi. Il SII potrà avvalersi inoltre del supporto fornito da Regione Lombardia, anche attraverso le società in house di quest'ultima, e dalle Provincie coinvolte dagli eventi sismici, con la stipulazione di appositi accordi di collaborazione.

4. La spesa per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica sarà a carico del fondo di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2% dei contributi concedibili con la presente Ordinanza.

Articolo 5
Determinazione dei danni e dei costi relativi agli immobili

1. I costi relativi agli immobili ammissibili ai Contributi accertati sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11 e del

progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, sono pari al minore importo tra:

A. il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente prezzario delle opere pubbliche di Regione Lombardia, nonché in base al Prezzario opere edili della Camera di Commercio di Cremona e di Mantova, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;

e

B. l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell'Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività.

2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nell'ambito degli interventi di ripristino è concesso che tale superficie possa essere relativa anche ad interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell' attività produttiva. Nel caso di immobili ad uso abitativo accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale – la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle individuate all'Allegato 2.

3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell'agibilità sismica prevista dall'art. 3, commi 7, 7bis, 8 e 8bis del d.l. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, i costi ammissibili ai Contributi saranno commisurati al livello dei danni subiti ed alle tipologie di intervento da realizzare secondo quanto previsto nell'Allegato 2. In particolare per gli interventi di rafforzamento locale si applicano i parametri di cui all'Allegato 2, Tabella A, **D, E ed F** lettere b) c); per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico quelli di cui **alle stesse Tabelle**, lettere d) ed e), mentre per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quelli riportati in calce alle tabelle dell'Allegato 2.

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui all'**Allegato 2, Tabelle A, D, E ed F** lettere b) e c), che ha consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, i costi ammissibili ai Contributi saranno commisurati alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C dell'Allegato 2.

5. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

6. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2015. Eventuali proroghe rispetto al termine devono essere autorizzate dal SII.

7. **I costi convenzionali di cui alle Tabelle in allegato 2 della presente ordinanza sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie. I valori in tabella sono espressi al netto dell'IVA**;

8. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

9. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. A sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori; **le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia**. In caso di varianti in diminuzione, in sede di liquidazione, il contributo verrà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

10. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera A) riguardanti beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito di apposita istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico di quest'ultimo. **Tale condizione può essere acquisita con un atto tra le parti, antecedente alla data della perizia e alla data di inizio lavori, successivo e integrativo del contratto valido al momento del sisma. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012 o documenti comprovanti l'uso come previsti dal precedente art. 1, comma 3.**

11. Per gli interventi di ripristino di immobili la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, la determinazione dei costi ammissibili avviene secondo le modalità previsti all'Allegato 2 Tabella B.

12. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l'immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, i costi ammissibili ai Contributi saranno commisurati alle tipologie di danno subito, di cui alle **Tabelle A, B, D, E ed F dell'Allegato 2 e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all'Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell'edifico oggetto di demolizione**.

13. **Si precisa inoltre che, ai fini della concessione dei contributi sugli immobili, non sono ammesse domande che prevedano esclusivamente interventi di rimozione di carenze strutturali di cui all'art. 3 comma 8 lettere a) e b) del d.l. n. 74/2012.**

Articolo 6
Determinazione dei danni e dei costi relativi ai beni mobili strumentali e alle scorte e ai prodotti IGP e DOP

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. B), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno sarà effettuata sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11. Se gli interventi riguardano beni in leasing, locazione o comodato d'uso, i Contributi potranno essere concessi a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tal caso il conduttore dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

2. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripristino di beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari dovranno essere sostenute successivamente alla data del sisma ed entro i termini previsti dal programma di riacquisto o ripristino; le spese di riacquisto o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni individuati nel programma di cui sopra, evidenziando la connessione delle stesse con l'attività dell'impresa **e dovranno essere finalizzate** al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva. Il pagamento delle predette spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

3. Con riferimento alle scorte di magazzino ed ai prodotti danneggiati o distrutti di cui all'art. 2, comma 2, lettere C) ed E) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 11.

4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute, successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni uguali o equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. **Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate e - in relazione alle scorte di semilavorati e prodotti finiti - i costi direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostituzione delle scorte stesse, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas.**

Articolo 7
Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni

1. Nel caso di delocalizzazione **temporanea** delle attività produttive, di cui all' art. 3, comma 1 lett. f) del d.l. 74/2012, la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva.

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le seguenti spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma ed entro il 30 giugno 2014 e comunque non oltre la data di rientro nell'immobile danneggiato, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediate al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d'uso, in altro immobile sito nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Ordinanza:

A. spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
B. spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
C. spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
D. spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

3. **Nel caso di delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva di cui all'art. 3, comma 13-bis del d.l. 74/2012, nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso**, sono ammesse al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell'immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 5 e 6 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:

A. che l'immobile o l'area d'interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l'attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all'interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;
B. che il richiedente si impegni a provvedere all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in ogni caso, i costi sostenuti o derivanti dall'eventuale incremento di superficie utile previsto dall'art. 3, comma 13-bis del d.l. 74/2012.

Articolo 8
Indennizzi assicurativi

1. In presenza di copertura assicurativa, i Contributi sono riconosciuti fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6, e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interventi.

2. Per il rimborso del danno sarà necessario che il beneficiario richieda alla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi da presentare unitamente alla domanda di contributo come previsto al seguente art. 10:

A. descrizione dell'evento che ha causato i danni;
B. data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
C. tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
D. ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
E. indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

3. In caso di ritardo della Compagnia di Assicurazioni nella liquidazione o in caso di controversie, il contributo di cui al comma 1 sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio.

4. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazioni.

5. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente ordinanza.

TITOLO II
Modalità con cui comprovare i danni subiti ai fini dell'ammissione ai Contributi

Art. 9
Documentazione comprovante i danni subiti e i programmi di ripristino

1. I soggetti richiedenti indicati nell'art. 1 dovranno produrre, con un livello di approfondimento adeguato in riferimento al danno subito, ai fini dell'ammissione ai Contributi, la seguente documentazione obbligatoria:

A. Interventi relativi agli immobili:
   I. una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al d.m. 14 gennaio 2008;
   II. una relazione descrittiva degli interventi strutturali sui beni immobili contenente:
      - i particolari costruttivi;
      - il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, nonché in base al Prezzario opere edili della Camera di Commercio di Cremona e di Mantova, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari, **è possibile utilizzare voci presenti in prezzari delle altre Province/Regioni colpite dal sisma**, dovrà provvedersi con l›analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare al momento della domanda a quale prezzario intende fare riferimento; **nel caso di delocalizzazione temporanea** sarà necessario che la relazione contenga anche il computo metrico dell'intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico dell'edificio danneggiato.
      - la descrizione delle finiture connesse;
      - **l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori siano stati affidati, dopo il 24 ottobre 2012 la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di gara per l'affidamento dei lavori, la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva;**
      - nel caso di ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione la relazione dovrà contenere una relazione geologica - tecnica;
      - nel caso di applicazione dei parametri di cui all'allegato 2 Tabella B la verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo B, C, E0, E1, E2, E3 compete al tecnico incaricato che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo.

III. la perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;

IV. copia dei contratti assicurativi stipulati sui danni all'immobile e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;

V. le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'intervento;

VI. nei casi previsti la certificazione di agibilità sismica di cui al comma 8 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012.

VII. nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore di un bene in leasing, in locazione, in comodato o in uso copia del contratto in essere al 29 maggio 2012

B. Interventi relativi alle scorte e ai prodotti IGP e DOP:

I. una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino gravemente danneggiate con il dettaglio dei relativi costi comprovati, **in caso di programma di riacquisto e/o ripristino realizzato successivamente al 24 Ottobre 2012**, da almeno due preventivi e l'indicazione delle imprese fornitrici;

II. la perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;

III. copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni alle scorte e dei prodotti IGP e DOP e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;

IV. per i prodotti IGP e DOP in corso di maturazione documentazione comprovante eventuali ricavi derivanti dalla cessione dei prodotti danneggiati a prezzi inferiori al valore di mercato;

V. Per le scorte di prodotti finiti e semilavorati, di imprese dei settori industria, artigianato e agricoltura, in luogo del programma di riacquisto, la relazione descrittiva basata sul valore dei costi di produzione del bene e costruita sulla base di adeguata documentazione contabile o, ove ciò non sia possibile, il metodo utilizzato per la relativa stima della voce di costo.

C. Interventi relativi ai beni strumentali, ai macchinari ed alle attrezzature:

I. una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi comprovati, **in caso di programma di riacquisto e/o riparazione realizzato successivamente al 24 Ottobre 2012,** da almeno due preventivi e l'indicazione delle imprese fornitrici e, nel caso di riparazione dei beni danneggiati anche 2 preventivi per la sostituzione del bene;

II. la perizia giurata a cura del professionista abilitato redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;

III. copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura di beni strumentali, macchinari e attrezzature, e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;

IV. nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore di un bene in leasing o in uso copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

D. Interventi di delocalizzazione:

I. una relazione descrittiva:

- delle modalità della delocalizzazione;
- dei costi nel caso di delocalizzazione temporanea;
- del progetto di delocalizzazione e del progetto di recupero nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 13 bis dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012;

II. la perizia giurata a cura del professionista abilitato redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;

III. copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei costi sostenuti, e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni.

Art. 10
Presentazione delle domande

1. I soggetti richiedenti indicati nell'art. 1 dovranno presentare la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa» (in seguito d.p.r. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia sul sito web www.sismamantova.regione.lombardia.it, entro la data del 10 gennaio 2014 (al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo).

2. La domanda compilata sull'applicativo web dovrà inoltre contenere:

A. la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente Ordinanza;

B. la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;

C. la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del d.l. n. 74/2012; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;

D. la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all'Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;

E. la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti IGP e DOP qualora tale documentazione sia producibile;

F. l'indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario relativamente alla domanda presentata;

G. l'indicazione di un istituto di credito, prescelto per la successiva erogazione del contributo. **Per le domande di contributo relative a quanto previsto ai punti A. B. e D. del comma 2 dell'art. 2 della presente ordinanza l'istituto** di credito prescelto dovrà essere incluso nell'elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti ed ABI in applicazione di quanto previsto dal d.l. n. 95/2012;

H. i dati dell'azienda affidataria e di quelle esecutrici dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi;

I. la dichiarazione del beneficiario di avere acquisito una dichiarazione dei soggetti esecutori che non sussistono a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che non sono esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti. Tale dichiarazione non è necessaria nei casi previsti al successivo punto J.

J. nei casi previsti dalla norma dovrà essere acquisita dal beneficiario prova dell'iscrizione, o ove l'iscrizione non fosse ancora perfezionata prova della domanda di iscrizione, presentata dai soggetti esecutori dei lavori negli «Elenchi di fornitori , prestatori di servizi ed esecutori dei lavori di ricostruzione» tenuti presso almeno una delle prefetture o degli uffici territoriali del Governo delle province interessate dal sisma.

K. nel caso in cui un immobile sia stato acquistato in data successiva al sisma:

– **Atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a conoscenza che l'immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza e che il prezzo della compravendita**

tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

– **Atto notarile o dichiarazione delle parti sull'esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.**

3. La guida all'applicativo web e alla compilazione della domanda sarà contenuta in apposite linee guida disponibili sul sito internet della Regione Lombardia www.sismamantova.regione.lombardia.it. In aggiunta sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda presso lo sportello spazio regione presso la Sede Territoriale di Mantova.

4. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato .

5. Al positivo completamento della procedura di presentazione della domanda l'applicativo rilascerà al beneficiario una ricevuta dell'effettuata presentazione della domanda.

Articolo 11
Perizie giurate

1. Le perizie giurate da allegare alla domanda, redatte dai professionisti abilitati incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a:

A. interventi relativi ai beni immobili;

B. interventi relativi ai beni mobili strumentali;

C. interventi relativi alle scorte distrutte e/o danneggiate;

D. interventi relativi alla delocalizzazione.

E. danni subiti ai prodotti IGP e DOP in fase di maturazione.

2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica, l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, la quantificazione del danno subito.

3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'immobile.

4. Per i beni mobili strumentali la perizia:

A. deve accertare la presenza dei beni nell'impresa al momento del sisma riferendosi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 600/73 o in altri registri;

B. deve basarsi alternativamente:

I. sul costo di sostituzione, (al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso), con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese **di smaltimento del bene danneggiato**, trasporto, montaggio, collaudo);

II. sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

5. Per le scorte distrutte e/o danneggiate la perizia:

A. deve accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovranno essere corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell'ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del d.p.r. n. 600/1973;

B. deve considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati gravemente danneggiati, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il valore del danno rimborsabile sarà pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero);

C. deve stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende: a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione. I**noltre per i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione la perizia deve indicare il costo di produzione.**

6. Per i prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del d.l. n. 74/2012 danneggiati dal sisma la perizia:

A. deve fornire la quantificazione del danno subito, determinata con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali.

B. deve tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato la cui determinazione sarà fornita dai rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP.

C. per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

D. deve tener conto degli indennizzi assicurativi e delle eventuali cessioni di prodotti danneggiati che, anche se effettuate a prezzi inferiori al prezzo di mercato hanno contribuito a ridurre il danno economico causato dal sisma.

Articolo 12
Verifica delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 10 saranno sottoposte, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse attestato come descritto al precedente art. 10 comma 5, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. **Nel caso in cui entro i suddetti 30 giorni le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta.** Il SII rigetta le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 30 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al SII. **Ai fini del computo del soprarichiamato termine è escluso il mese di agosto.**

2. I progetti che avranno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successiva valutazione, che sarà effettuata dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

A. la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;

B. la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;

C. la tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;

D. la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;

E. la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

3. Il SII, entro **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda, fatti salvi i termini di interruzione e/o proroga del procedimento nel caso di nuove comunicazioni con il potenziale beneficiario che si rendessero necessarie e valutata l'ammissibilità dell'intervento al finanziamento, determina, per ogni tipologia di interventi il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile per le singole tipologie di interventi. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni sono state ricevute.

4. Attraverso l'applicativo web il SII provvederà a dare comunicazione ai beneficiari dei contributi concessi. Verranno, altresì, comunicate ai richiedenti le motivazioni relative all'eventuale rigetto della domanda di contributo.

5. Entro **15 giorni** dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari devono confermare con atto scritto la volontà di dare attuazione al programma presentato, pena la decadenza della domanda.

6. Entro **30 giorni** dalla conferma della volontà di dare attuazione al programma presentato il commissario emette una propria ordinanza di ammissione al contributo, di tale ordinanza viene data comunicazione oltre che con le modalità ordinarie anche a ciascun beneficiario attraverso comunicazione tramite applicativo web. Tali comunicazioni costituiranno formale ammissione al contributo.

Art. 13
Entità e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2 comma 2 lettera A) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli artt. 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile **di cui all'art. 5**, comma 1 a valere sulle risorse dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi macchinari e impianti, di cui all'art. 2 comma 2 lettera B) è concesso un contributo dell' 80% del costo riconosciuto ammissibile dal SII, sulla base delle disposizioni previste in sede di attuazione dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012.

3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte o al rimborso del danno su prodotti finiti e semilavorati, al netto del 20% come meglio specificato all'art. 11 comma 5 lettera B) e dei valori di realizzo e di eventuali risarcimenti assicurativi, è concesso un contributo del 50%, a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012.

4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012.

5. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è previsto un contributo sul costo del finanziamento acceso dall'impresa da corrispondere secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

6. Per i prodotti di cui alla lettera E) del comma 2 art. 2 la percentuale di contributo è fissata all'80% del danno subito, ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 e coerentemente con quanto stabilito all'art. 8.

Articolo 14
Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. A) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31 dicembre 2015 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 24 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro il 31 dicembre 2015 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 24 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, **il beneficiario del contributo dovrà comunicare** al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre il 31 dicembre 2015 , e la messa a disposizione dell'immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo.

4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

5. Ogni variazione relativa all'impresa affidataria ed a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 21 della presente Ordinanza.

6. Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi **stabiliti dai commi 1 e 2 ed il termine risulta conseguentemente posticipato di un numero di mesi pari alla durata del periodo di sospensione.**

7. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.

Articolo 15
Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett B) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 31 dicembre 2015 a pena di decadenza del contributo concesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 1, lett C) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 31 dicembre 2015, a pena di decadenza dallo stesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

TITOLO III
Modalità di erogazione dei contributi

Articolo 16
Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili e alle delocalizzazioni definitive

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell'80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute;

B. l'erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, avverrà dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento;

C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle relative quietanze di pagamento delle spese.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all'atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'art. 25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui a titolo non esaustivo:

A. l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti e, nei casi nei quali ne ricorre l'obbligo, il collaudo statico delle opere strutturali realizzate ai sensi dell'art. 67 del d.p.r. 380/2001;

B. un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;

C. copia dei documenti di spesa relativi alle spese ammesse, le eventuali quietanze per le spese già sostenute ovvero i dati delle imprese a favore delle quali dovranno essere disposti i pagamenti. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo, in quest'ultimo caso devono comunque essere allegate anche le fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto i costi;

D. la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

E. la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%.

F. a fini dell'erogazione integrale del contributo ammesso la documentazione attestante la liquidazione degli indennizzi assicurativi di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.

G. dichiarazione attestante gli estremi dell'avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'opera, fermo restando che l'erogazione del contributo, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all'avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto.

H. La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi previa comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

6. La comunicazione dell'esito, da parte del SII, avverrà rispettando la seguente tempistica:

– entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;

– entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il mese di agosto.

Articolo 17
Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività

1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività viene erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell'80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa ed eventualmente relative quietanze di pagamento;

D. L'erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, avverrà dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento;

E. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle relative quietanze di pagamento delle spese se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato come disciplinato al successivo art. 20.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all'atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'art. 25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

A. copia dei documenti di spesa relative alle spese sostenute, alle relative quietanze ovvero i dati delle imprese a favore delle quali dovranno essere disposti i pagamenti;

B. copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazione dei contributi subordinatamente alla comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

6. La comunicazione dell'esito, da parte del SII, avverrà rispettando la seguente tempistica:

– entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;

– entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il mese di agosto.

Articolo 18
Erogazione del contributo relativo agli interventi sulle scorte, di delocalizzazione temporanea e di riconoscimento dei danni ai prodotti IGP e DOP

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione viene erogato al beneficiario previa istruttoria da parte del SII.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell'80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute.

B. L'erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, avverrà dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;

C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle relative

quietanze di pagamento delle spese se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato

D. per i contributi ai prodotti DOP e IGP, e per scorte di prodotti finiti e semilavorati, erogazione in una unica soluzione a seguito della accettazione del contributo ammesso sulla base della Perizia.

3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web e caricare la documentazione prevista. Per il ripristino di scorte e le delocalizzazioni temporanee, escluse le scorte di prodotti finiti e semilavorati:

A. copia delle fatture relative alle spese sostenute;

B. copia della documentazione di quietanza, nella quale sia tracciabile con evidenza il pagamento di ciascun documento di spesa.

4. La comunicazione dell'esito, da parte del SII, avverrà rispettando la seguente tempistica:

- **entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;**
- **entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.**

5. I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

6. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle specifiche tecniche contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario anche per il tramite del SII, verrà decurtato dal valore del contributo di cui all'art. 11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale massima dell'80% prevista nella presente Ordinanza.

7. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto interesse è quello previsto all'art. 11 del d.l. n. 74/2012 e successivo decreto attuativo come meglio specificato all'art. 17 della presente Ordinanza; per le grandi imprese si applica l'art. 11 bis del d.l. 74/2012 e relativo decreto attuativo in corso di emanazione, oggetto di successive disposizioni del Commissario.

Articolo 19
Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione

1. I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:

A. la ricostituzione delle scorte connesse all'attività di impresa;

B. la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 5 % dei costi di ripristino o delocalizzazione, come da programma presentato.

3. Il finanziamento sul quale verrà erogato il contributo in conto interessi o in conto canoni dovrà avere un importo massimo pari a 3.125.000 euro e una durata massima di cinque anni; sul finanziamento è prevista la garanzia gratuita dell'80% del Fondo Centrale di Garanzia e per le aziende agricole è prevista la garanzia gratuita del 70% di ISMEA-SGFA; potrà inoltre essere prevista la garanzia dei Consorzi Fidi regionali.

4. Il contributo in conto interessi o in conto canoni è concesso per l'intera durata del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria ed è determinato sulla base del tasso d'interesse applicato dalla banca al momento della presentazione della domanda e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).

5. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

6. Al fine di ottenere il contributo in conto interessi o in conto canoni l'impresa dovrà indicare il ricorso a tale modalità nella domanda di cui all'art. 10 e richiamare i documenti già allegati sulla base dei quali deve essere calcolato il contributo richiesto allegando copia del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria, oppure dichiarazione della banca o della società di leasing attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

7. Nel caso previsto dal presente articolo potranno presentare la domanda le imprese e i professionisti secondo i requisiti previsti all'Allegato 1 e che, inoltre, non siano in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposti a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

8. La domanda presentata verrà valutata dal SII attraverso apposito nucleo di valutazione, ai sensi del d.m. 10 agosto 2012, di cui all'art. 3 e in coerenza con quanto previsto all'art. 4 della presente Ordinanza.

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un'unica soluzione in via anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle relative liquidazioni.

Art. 20
Interventi già iniziati

1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell'art. 2, iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate alla presente Ordinanza.

In particolare:

- **per gli interventi iniziati prima del 24 ottobre 2012, data di entrata in vigore del protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, non sono richiesti i due preventivi per l'esecuzione degli interventi;**
- **per gli interventi iniziati prima del 5 marzo 2013, data di entrata in vigore della presente ordinanza, non si applica la limitazione relativa all'impresa affidataria.**

2. Il SII verifica l'ammissibilità al finanziamento delle varie tipologie di interventi e determina i relativi contributi. Il SII può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto agli articoli precedenti dando precisa indicazione alle banche sulle modalità da seguire per i pagamenti. I pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favore di imprese esecutrici e dei tecnici incaricati, sono rimborsati dall'Istituto di credito al beneficiario stesso.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 21
Obblighi

1. I costi sostenuti per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a:

A. completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi;

B. nel caso in cui tali richiedenti siano persone fisiche, essi sono altresì tenuti a dimostrare, l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, impegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o di affitto d'azienda conclusi nei successivi due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

2. I costi sostenuti per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a:

A. mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma;

B. garantirne l'utilizzazione per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa.

3. I costi sostenuti per le delocalizzazione dell'attività imprenditoriale saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a:

A. dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del sisma **in caso di delocalizzazione temporanea; ovvero**

B. nel caso di delocalizzazione definitiva dell'attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1, comma 1, dimostrare la messa in sicurezza dell'area della precedente sede produttiva (es. demolizione e rimozione macerie).

Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla condizione di mantenere la localizzazione dell'attività nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

A. dare immediata comunicazione al Commissario Delegato, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;

B. dare immediata comunicazione di variazioni progettuali;

C. dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

D. dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni **di cui al punto J** del comma 2 dell'art. 10 della presente Ordinanza;

E. eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a consentire l'accesso al personale incaricato dal Commissario Delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

Articolo 22
Controlli e qualificazione degli operatori economici

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario Delegato provvede, con apposito atto, a regolare **e ad attuare** le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso.

2. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, il SII provvederà a verificare l'osservanza della normativa prevista in materia di DURC.

3. Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI, devono essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'». E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 23
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato. I contributi saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N – SA.35482(2012/PN) dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sopracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda.

Articolo 24
Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente Ordinanza.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca dei contributi concessi nel caso di:

A. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 21;

B. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;

C. irregolarità della documentazione prodotta;

D. mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing;

E. dichiarazioni false in merito alla ripresa dell'attività produttiva;

F. risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l'impresa costruttrice.

In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 16 di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.

4. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

5. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 25
Linee guida per la compilazione della domanda

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle linee guida per la compilazione delle domande.

Articolo 26
Norma finanziaria

1. Le risorse disponibili, per la concessione dei contributi di cui alla presente Ordinanza, sono quantificate:

- in euro 10 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente agli interventi relativi alle scorte e alle delocalizzazioni temporanee;
- in euro 12 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 7,1 milioni di cui all'art. 11 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera C della presente ordinanza;
- in euro 4 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con rife-

rimento alle spese di istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 4 comma 4 della presente ordinanza;

- e fino a un massimo di euro 153 milioni delle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A della presente ordinanza.

Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nel presente articolo ed eventuali rimodulazioni.

Articolo 27
Invio alla Corte dei Conti

1. L'invio della presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

2. La pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———

ALLEGATO 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'all.1 del regolamento CE n. 800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;

d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Lombardia.

f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. In caso di imprese non in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ed esigibile al momento della presentazione della domanda, queste sono ammissibili previo versamento del prelievo esigibile, anche mediante pagamento rateale nelle forme previste dalla legge, oppure previa presentazione di idonea fidejussione bancaria e/o assicurativa di importo pari al contributo concesso.

Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo devono essere dimostrate:

- la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma;
- il possesso di una situazione di regolarità fiscale.

In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

I requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione della domanda.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati **nel presente Allegato**, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie verifiche e valutazioni.

Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

——— • ———

ALLEGATO 2

TABELLA A

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno	Classi di superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 2000	500
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	450
	Per superficie eccedente i 5.000	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2000	70
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	60
	Per superficie eccedente i 5.000	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2000	40
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	30
	Per superficie eccedente i 5.000	20
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 2000	300
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	260
	Per superficie eccedente i 5.000	230
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico.	Fino a 2000	370
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	330
	Per superficie eccedente i 5.000	300

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%. **In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella. Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.**

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.ei.. Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004. Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%. Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita. Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita. Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche, la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall'intervento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura proposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA B

Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale come ad esempio uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche fabbricati rurali destinati esclusivamente ad attività produttive.

Costo convenzionale euro/mq	
	Costo convenzionale euro/mq
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E3	**1.450**
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E2	**1.250**
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E1	**1.000**
Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al Riferimento scheda AEDES E0	**800**
Danni diffusi, riconducibili al Riferimento scheda AEDES ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale	**370**

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%. In caso di danno ai fabbricati puntuali o diffusi senza crolli, anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai valori minimi della tabella.

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d. lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 10 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dalla normativa regionale.

Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA C

Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) delle Tabelle A, D, E, F.

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

TABELLA D

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di stalla di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 1.800	400
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	360
	Per superficie eccedente i 2.500	320
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.800	55
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	45
	Per superficie eccedente i 2.500	40
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.800	30
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	20
	Per superficie eccedente i 2.500	15
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 1.800	220
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	200
	Per superficie eccedente i 2.500	180
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico.	Fino a 1.800	270
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	250
	Per superficie eccedente i 2.500	230

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico , vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione.
Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.
In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.
Per stalle con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del d. lgs. n. 42/2004.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella D e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni d.m. 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA E

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 1.000	450
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	400
	Per superficie eccedente i 1.500	370
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	60
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	50
	Per superficie eccedente i 1.500	40
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	30
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	20
	Per superficie eccedente i 1.500	10
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 1.000	270
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	230
	Per superficie eccedente i 1.500	200
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico.	Fino a 1.000	330
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	290
	Per superficie eccedente i 1.500	270

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico , vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici:, rimozione effluenti, alimentazione, ventilazione e riscaldamento.
Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.
In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.
Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella E e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA F

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento.

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) - Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 1.000	500
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	450
	Per superficie eccedente i 1.500	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	70
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	60
	Per superficie eccedente i 1.500	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	40
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	30
	Per superficie eccedente i 1.500	20
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 1.000	300
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	260
	Per superficie eccedente i 1.500	230
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico.	Fino a 1.000	370
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	330
	Per superficie eccedente i 1.500	30

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico , vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di allevamento solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: rimozione effluenti, riscaldamento, alimentazione e ventilazione.
Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.
In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.
Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella F e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.